

Legge regionale 28 marzo 1996, n.26

Scioglimento del Consorzio regionale di Idrobiologia e Pesca. Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosanitari. Integrazioni alla L.R. 18 aprile 1995, n. 66

Titolo I

SCIOGLIMENTO DEL CRIP

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La presente legge dispone lo scioglimento del Consorzio regionale di Idrobiologia e Pesca (CRIP) costituito con la LR 6.4.1988 n. 24.
2. Alla liquidazione del Consorzio si provvede con le procedure previste dagli articoli successivi.

ARTICOLO 2

(Nomina del Commissario Liquidatore)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla nomina del Commissario liquidatore. Nell'atto di nomina e' indicata la durata dell'incarico.
2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla LR 16 giugno 1994 n. 45 concernente la disciplina dei Commissari nominati dalla Regione nonche' la relativa normativa di attuazione.

ARTICOLO 3

(Compiti del Commissario Liquidatore)

1. Il Commissario Liquidatore provvede alla liquidazione del Consorzio oltreche' alla gestione delle attivita' ordinarie, predisponendo il piano di liquidazione, nel quale sono definiti:
 - a) lo stato di consistenza dei beni di proprieta' e la ricognizione dei rapporti attivi e passivi del Consorzio;
 - b) la ripartizione del predetto patrimonio fra gli enti consorziati in proporzione al contributo versato e tenuto conto degli investimenti da essi realizzati;
 - c) la ricognizione del personale di ruolo del Consorzio.
2. La Regione Toscana subentra nei rapporti attivi e passivi del Consorzio.
3. Il piano di liquidazione e' presentato, entro 90 giorni dalla nomina, dal Commissario alla Giunta regionale per la successiva

approvazione da parte del Consiglio regionale.

ARTICOLO 4

(Consegna dei beni)

1. I beni di proprietà del CRIP, oltre ai libri e ad altri documenti, vengono presi in consegna dal Commissario Liquidatore sulla base di un apposito inventario, ricevendo dal Commissario del consorzio il conto della gestione del periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Titolo II

CONTROLLI AMBIENTALI E FITOSANITARI

ARTICOLO 5

(Controlli ambientali)

Al fine di realizzare l'unitarietà e una maggiore funzionalità delle attività in materia di controlli ambientali, dopo l'art. 8 della LR 18.4.95 n. 66 e' aggiunto il seguente articolo:

"Art. 8 bis

Ulteriori competenze dell'ARPAT

1. L'ARPAT, dopo la liquidazione del CRIP, svolge altresì le seguenti attività:

- a) monitoraggio dei corsi d'acqua di maggiore interesse ecologico- piscatorio della Toscana per la compilazione e l'aggiornamento della Carta ittica regionale;
- b) formulazione dei criteri per l'immissione delle specie autoctone e non;
- c) formulazione delle indicazioni tecniche per gli interventi a tutela degli ambienti fluviali e della fauna ittica;
- d) rilevamento, tramite schedatura, della fauna ittica eurialina delle zone di foce;
- e) partecipazione alle riunioni delle Commissioni consultive previste dalla LR 25.4.1984 n. 25 e dalla L. 14.7.1965 n. 963;
- f) istituzione di un sistema di raccolta dati di cattura e sforzo relativi alla pesca, finalizzati anche alla promozione e diffusione di prodotti e di sistemi di pesca ecologicamente compatibile;
- g) elaborazione attraverso modelli matematici di produttività dei dati di cattura/sforzo per i molluschi e pesci;
- h) espressione di pareri motivati in tema di gestione delle risorse così come previsto dall'art. 97 del Regolamento per l'esecuzione della L. 14.7.1965 n. 963;
- i) realizzazione di controlli rivolti alla tutela dell'ecosistema.

2. L'ARPAT garantisce la continuità delle ricerche in corso di realizzazione da parte del CRIP all'atto della sua liquidazione."

ARTICOLO 6 (Controlli fitosanitari)

Dopo l'art. 8 bis della LR 16.4.95 n. 66 e' aggiunto il seguente articolo:

"Art. 8 ter
Competenze in materia fitosanitaria

1. Sono attribuite all'ARPAT anche le seguenti ulteriori attività:

- a) tutte le funzioni di cui al titolo III della LR 12 aprile 1995, n. 55 e quelle comunque già attribuite al Servizio fitosanitario regionale da disposizioni nazionali e regionali, con esclusione di quelle di cui all'art. 12 della Legge citata. La Giunta regionale specificherà le norme attuative e procedurali con successiva deliberazione;
- b) le attività di controllo, prevenzione di inquinanti sui vegetali, quali piogge acide e prodotti della combustione;
- c) il coordinamento dei controlli sul corretto impiego di concimi, fitofarmaci e residui produttivi;
- d) effettua il controllo sulla sperimentazione fitoiatrica dei nuovi formulati antiparassitari;
- e) esprime il parere sulle richieste di limitazione, anche in rapporto a particolari periodi d'impiego o sulla esclusione di prodotti fitosanitari autorizzati;
- f) esprime il parere sulla regolamentazione di prodotti fitosanitari a scopo non agricolo e sull'uso del mezzo aereo per trattamenti antiparassitari;
- g) collabora con la Giunta Regionale e con le Aziende UUSSLL al:
 - controllo ufficiale sul commercio e impiego dei fitofarmaci
 - sorveglianza ambientale sugli effetti causati dall'impiego di fitofarmaci."

Titolo III DISPOSIZIONI PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

ARTICOLO 7 (Personale del disciolto CRIP)

1. Il personale di ruolo o comunque con rapporto a tempo indeterminato del disciolto Consorzio regionale di Idrobiologia e Pesca in servizio alla data del 1 gennaio 1996, e' trasferito, con decorrenza dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia

regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) istituita con la LR 66/95. Il trasferimento e' attuato con Deliberazione della Giunta regionale.

2. Il personale trasferito e' inquadrato a cura del Direttore Generale dell'Agenzia, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 3, della LR 66/95, nei ruoli del personale dell'ARPAT in posizione corrispondente a quella formalmente rivestita nel consorzio di provenienza, con salvaguardia dello stato giuridico e dei trattamenti economici a carattere fisso e continuativo acquisiti all'atto del trasferimento. Eventuali differenze retributive risultanti, rispetto al trattamento fondamentale e/o ai trattamenti accessori attribuiti in base al nuovo inquadramento, sono transitoriamente mantenute a titolo di distinti assegni ad personam, utili ad ogni effetto, anche previdenziale, in relazione ai rispettivi titoli originari e riassorbite fino a concorrenza in occasione di successivi miglioramenti per i corrispondenti titoli.

3. Gli inquadramenti operati ai sensi del comma precedente non possono comportare promozioni a qualifiche funzionali superiori a quelle rispettivamente risultanti all'atto del trasferimento.

ARTICOLO 8

(Personale del Servizio fitosanitario regionale)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, individua i dipendenti del ruolo unico del personale regionale che risultano stabilmente adibiti alle attivita' trasferire all'ARPAT ai sensi dei precedenti articoli.

I dipendenti medesimi, con deliberazione da adottarsi entro i successivi trenta giorni, sono trasferiti all'ARPAT con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

2. Il personale trasferito e' inquadrato a cura del direttore generale dell'Agenzia, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 3 della LR 66/95, nei ruoli del personale dell'ARPAT in posizione corrispondente a quella formalmente rivestita nel ruolo unico del personale regionale, con salvaguardia dello stato giuridico e dei trattamenti economici a carattere fisso e continuativo acquisiti all'atto del trasferimento.

Eventuali differenze retributive risultanti, rispetto al trattamento fondamentale attribuito in base al nuovo inquadramento, sono mantenute a titolo di assegno ad personam non riassorbibile, utile ad ogni effetto, anche previdenziale.

Eventuali differenze risultanti rispetto ai trattamenti accessori sono transitoriamente mantenute a titolo di assegno ad personam, utile ad ogni effetto, anche previdenziale, in relazione al rispettivo titolo originario e riassorbite fino a concorrenza in occasione di successivi miglioramenti per i corrispondenti

titoli.

3. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo e' corrisposto da parte della Regione l'assegno di mobilita' nei termini e nelle misure gia' previsti dall'art. 22 della legge regionale 9 aprile 1990 n. 41. Al medesimo personale continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 150 della LR 21 agosto 1989, n. 51, con oneri a carico della Regione, che provvede direttamente all'erogazione.

4. Inquadramenti operati ai sensi del comma 2 non possono comportare promozioni a qualifiche funzionali superiori a quelle rispettivamente risultanti all'atto del trasferimento.

5. La Giunta regionale, con la stessa deliberazione con cui dispone il trasferimento ai sensi del comma 1, provvede alla riduzione, nella dotazione organica complessiva del ruolo unico del personale regionale, dei posti gia' coperti dai dipendenti trasferiti.

ARTICOLO 9

(Trasferimento di beni del "Servizio Fitosanitario Regionale")

1. Per l'esercizio delle attivita' di cui al precedente art. 6, vengono trasferiti all'ARPAT, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i beni mobili funzionali alle attivita' di controllo del "Servizio Fitosanitario Regionale".

ARTICOLO 10

(Struttura tecnica dell'ARPAT in materia fitosanitaria)

1. Al comma 1 dell'art. 19 della LR 18 aprile 1995 n. 66 e' aggiunta la seguente lettera:

"e) settore "funzioni in materia fitosanitari".

ARTICOLO 11

(Norma Finanziaria)

1. Gli oneri relativi al finanziamento delle attivita' assegnate all'ARPAT dalla presente legge, sono stimati, per l'intero anno 1996, in L. 1.368.136.000.=

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si provvede:

- a) quanto a L. 903.136.000 mediante imputazione dal cap. 220;
- b) quanto a L. 150.000.000 mediante imputazione al cap. 27100 la cui declaratoria e' modificata come segue:
"Fondo a favore del Consorzio regionale Idrobiologia e Pesca istituito con LR 24/88 per compiti istituzion. e finalita' di cui art. 3 stessa LR (art. 24, lett. E) LR 25/84) nonche' per

il finanziamento dell'ARPAT delle attività trasferite dall'ex Consorzio regionale Idrobiologia e Pesca e da Servizio Fitosanitario regionale (LR 28 marzo 1996, n. 26)"

c) quanto a L. 315.000.000.= mediante imputazione al cap. 27110.

3. Nei limiti di spesa di cui al comma 1 il contributo che per l'anno 1996 è assegnato all'ARPAT è determinato in misura proporzionata al periodo di esercizio delle attività con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dall'anno 1997 e per gli anni successivi al finanziamento degli oneri si provvede con legge di bilancio che disporrà la istituzione di apposito capitolo con la seguente denominazione:

"Contributo all'ARPAT per lo svolgimento delle attività già svolte dal disciolto Consorzio regionale di Idrobiologia e Pesca e dal Servizio Fitosanitario regionale" (LR 28 marzo 1996, n. 26).

5. Gli oneri relativi al compimento della liquidazione del Consorzio regionale Idrobiologia e Pesca e Servizio Fitosanitario regionale, compreso il compenso al liquidatore, per un ammontare complessivo di L. 25.000.000.=, sono imputati al cap. 27100 del bilancio regionale per l'esercizio 1996.

ARTICOLO 12

(Integrazioni alla LR n. 66/95)

1. All'art. 12 è aggiunto il seguente comma:

"5 bis. Il Direttore Generale dell'ARPAT, qualora proveniente da Ente Pubblico è collocato in aspettativa senza assegni. La contribuzione per detto periodo, considerato utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza con mantenimento della iscrizione all'Inpdap, è versata nella misura dovuta dall'Ente Pubblico di provenienza, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ARPAT."

2. Il comma 2 dell'art. 14 è così sostituito:

"2. Ai direttori tecnico e amministrativo si applica il rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale; a tale rapporto di lavoro si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 12 commi 5, 5 bis, 6, 7 e 8, intendendosi sostituito il direttore generale alla Giunta regionale e al suo Presidente. L'emolumento dei direttori tecnico e amministrativo non può superare il 70% di quello stabilito per il direttore generale."

3. Dopo il comma 3 dell'art. 24 e' aggiunto il seguente comma:

"3 bis. Il personale dipendente dall'ARPAT e' iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, all'Inpdap."

ARTICOLO 12/bis

(Modifica alla LR 25/84 e successive modificazioni)

1. A partire dall'esercizio finanziario 1997 e per gli esercizi successivi, la lett. e) dell'art. 24 della LR 25/84 e' cosi' modificata:

e) nella misura del 12% a favore dell'ARPAT per le attivita' svolte dal personale del disciolto Consorzio regionale di Idrobiologia e Pesca.

ARTICOLO 13

(Norma finale)

1. La LR 6.4.1988 n. 24 "Costituzione Consorzio regionale di Idrobiologia e Pesca" e' abrogata.

2. E' abrogato inoltre il comma 1 dell'art. 6 della LR 12.4.1995 n. 55.